

## 1° LUGLIO 2022

### **Agenzia Entrate – Risposta n. 358 - Utilizzo parziale in compensazione del credito d'imposta da Superbonus - ricostituzione del valore originario - articolo 121 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34.**

Con la risposta a interpello n. 358 dell'1 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di utilizzo parziale in compensazione del credito d'imposta da Superbonus e ricostituzione del valore originario. Come specificato nella risposta AE, l'art. 121 del decreto Rilancio citato – al comma 1, lettera a) – attribuisce al fornitore, che ha eseguito uno degli interventi edilizi indicati dal legislatore, un credito d'imposta corrispondente allo sconto applicato in fattura al committente. Ai sensi del successivo comma 3, poi, viene aggiunto che “i crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione” e “sulla base delle rate residue di detrazione non fruite”. Pertanto: “Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione”, mentre “la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso”. In alternativa, il medesimo credito può essere ceduto ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020, comunque, è stato istituito il codice tributo 6921 per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti da cessioni e sconti del Superbonus, disposti dall'articolo 121 del decreto Rilancio, prevedendo che, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato. La soluzione prospettata dal contribuente, e cioè il ripristino dell'ammontare del credito già fruito tramite riversamento all'Erario, non è quindi contemplata, essendo consentito il riversamento solo quando il credito risulti fruito in modo non corretto. Non è, infatti, consentito un ripensamento delle scelte già operate spontaneamente per meri motivi di opportunità, tenuto conto peraltro che la normativa di riferimento applicabile al caso di specie, non sembra disporre alcun divieto alla cessione parziale del credito, e l'impedimento sembra dipendere da autonome scelte dei potenziali cessionari, sulle quali l'Agenzia delle entrate non può interferire.

## 6 LUGLIO 2022

### **Agenzia Entrate – Principio di diritto 2/2022.**

Con il principio di diritto n. 2 del 6 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate fornisce un preciso chiarimento dopo aver coordinato la normativa interna con le disposizioni contenute nella convenzione firmata da Italia e Francia, per evitare le doppie imposizioni. nel caso di pensionati residenti in Francia, è necessario fare riferimento all'articolo 18, della convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l'Italia e la Francia (legge n. 20/1992), secondo cui, le pensioni pagate in relazione a un impiego privato sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del percettore,

fatta eccezione per le pensioni e le altre somme erogate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, le quali sono imponibili in detto Stato. Dopo la ratifica della convenzione, i due Paesi, con un Accordo amichevole, hanno definito l'interpretazione da dare all'espressione "sicurezza sociale" e concordato un elenco di prestazioni pensionistiche da considerarsi ricomprese nei regimi di sicurezza sociale previsti dalle rispettive legislazioni nazionali. Pertanto, qualora le pensioni erogate rientrino nella suddetta elencazione, le stesse saranno imponibili in Italia ai fini Irpef ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 2, lettera a), e 49, comma 2, lettera a), del Tuir.

## 7 LUGLIO 2022

### **Agenzia Entrate – Risposta n.367 - legatario-erede e presentazione della dichiarazione dei redditi del de cuiusart. 65 DPR n. 600 del 1973**

Con la risposta a interpello n. 367 del 7 luglio 2022, l'Agenzia delle entrate conferma quanto riportato nelle istruzioni alla compilazione del modello Unico PF chiarendo che solo l'erede legittimo può presentare la dichiarazione dei redditi di una persona deceduta, anche se non nominato nel testamento, in base alle norme sulla successione legittima. Al legatario non spetta tale onere. Invece, con riguardo alla presentazione della denuncia di successione è previsto che possa essere presentata oltre che dall'erede anche dal legatario.

## 7 LUGLIO 2022

### **Agenzia Entrate – Circolare n.24/E - Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2021 – Parte prima.**

Con la circolare n. 24 del 7 luglio 2022, fornisce la prima parte delle indicazioni per l'anno d'imposta 2021, concernente ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta. Come chiarisce la stessa Agenzia, seguirà la pubblicazione di una seconda parte, relativa alle detrazioni pluriennali riguardanti gli immobili (recupero del patrimonio edilizio, *sisma bonus*, *bonus verde*, *bonus facciate*, *ecobonus* e *superbonus*). Tra le principali novità, segnaliamo che:

- le spese per le prestazioni dei massofisioterapisti (che hanno conseguito il titolo dopo il 17 marzo 1999) sono detraibili anche se tali soggetti hanno presentato la domanda d'iscrizione negli elenchi speciali entro il 30 giugno 2020 e la delibera formale è stata emessa oltre detto termine, a condizione che l'iscrizione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione nella quale si intende fruire della detrazione
- le spese per tamponi e test di qualunque tipo (molecolari, sierologici o antigenici) per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati, sono detraibili quali prestazioni sanitarie diagnostiche, con obbligo di pagamento tracciato se eseguiti da strutture private non accreditate al Ssn. Le spese per tamponi rapidi, sierologici o antigenici, eseguiti in farmacia sono detraibili, anche se pagati in contanti, purché la certificazione rilasciata dalle farmacie

riporti la denominazione della prestazione o i codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18). Le spese per tamponi rapidi di autodiagnosi, qualora il documento di spesa non riporti il codice AD, che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, sono detraibili solo se sono provate la marcatura Ce e la conformità alla normativa europea del prodotto, non essendo compresi nell'elenco dei dispositivi di uso più comune

- le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), a scuole di musica iscritte nei registri regionali, a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione sono detraibili, nella misura del 19%, calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a mille euro per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera i 36mila

- il bonus vacanze è riconosciuto anche per pacchetti turistici offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e *tour operator*. Spetta anche se il soggiorno si estende al di fuori del periodo previsto dall'agevolazione (periodi di imposta 2020 e 2021), purché comprenda almeno un giorno tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

L'Agencia fornisce, inoltre, alcuni chiarimenti sui nuovi crediti d'imposta previsti per il 2021. Nel dettaglio, evidenzia che:

- alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. L'importo del credito spettante non può eccedere i 60mila euro

- alle persone fisiche non esercenti attività economiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a mille euro per ciascuna unità immobiliare

- per i contratti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022 da soggetti che, al momento della stipula del contratto, non hanno ancora compiuto 36 anni di età e hanno un Isee non superiore a 40mila annui, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per l'acquisto della prima casa e, per le compravendite soggette a Iva, anche un credito d'imposta di ammontare pari all'Iva corrisposta in relazione all'acquisto; e l'esenzione dalla sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

L'Agencia ricorda, infine, che con provvedimento del direttore del 28 gennaio 2022 sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica, che può essere riconosciuto fino a un massimo di 750 euro ed è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute, non oltre il periodo d'imposta 2022.

## 8 LUGLIO 2022

### **Agenzia Entrate – Risposta n. 369 - Superbonus - sostituzione dei serramenti, delle chiusure oscuranti , installazione delle schermature solari ; -Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).**

Con la Risposta a interpello n. 369 dell'8 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha riepilogato alcuni importanti principi a proposito degli interventi di sostituzione di serramenti e infissi, con eventuali cassonetti, e della chiusura oscuranti (autonomamente o in abbinamento con gli infissi), con anche dei chiarimenti innovativi, affermando, che è possibile fruire dell'Ecobonus o Super-Ecobonus anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.

L'Agenzia estende e chiarisce il principio già affermato con il precedente Interpello 524/2022, secondo il quale - anche per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, è possibile fruire dell'Ecobonus ordinario e del SuperEcobonus anche nell'ipotesi di interventi di spostamento e/o variazione di forma e dimensione degli infissi, a condizione che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post-intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Si chiarisce infatti che è possibile fruire della detrazione nell'ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente. Viceversa, per l'eventuale installazione di ulteriori infissi - che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale -sarà invece possibile fruire del Bonus casa al 50%. In pratica, saranno ammissibili a Ecobonus gli infissi fino a concorrenza dell'ultimo che consente di rimanere a una superficie totale pari o inferiore a quella preesistente. Le detrazioni dell'Ecobonus o del Super-Ecobonus spettano anche con riferimento a interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore, quali cassonetti, scuri, tapparelle o persiane (Circolare 31/05/2007, n. 36/E, par. 3.2). Quanto alle chiusure oscuranti, la Circolare 22/12/2020, n. 30/E, al punto 4.5.7, ha chiarito che nel caso in cui siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l'intervento è da considerarsi in maniera unitaria. Viceversa, la sostituzione delle chiusure oscuranti disgiunta dalla sostituzione dei serramenti (unitamente alla installazione di "schermature solari") costituisce invece intervento autonomo, con proprio massimale di spesa autonomo

## 12 LUGLIO 2022

### **Agenzia Entrate – Risposta n.371 - Regime lavoratori "impatriati" - opzione per la proroga - articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 - e - Risposta n. 372 - Mancato esercizio dell'opzione per l'estensione di un ulteriore quinquennio dell'agevolazione del regime degli impatriati nei termini indicati dal Provvedimento n. 60353 del Direttore dell'Agenzia delle entrate.**

Con le Risposte ad interpello n. 371 e 372 del 12 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mancato esercizio dell'opzione per l'estensione di un ulteriore quinquennio dell'agevolazione del regime degli impatriati, previo versamento degli importi dovuti, nei termini indicati dal Provvedimento n. 60353 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate preclude l'applicazione del beneficio fiscale. I casi sottoposti all'attenzione dell'Amministrazione

Finanziaria riguardavano due lavoratori che nel 2016 avevano aderito al vecchio regime speciale per lavoratori impatriati di cui all'art. 16 del Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 147. Gli istanti facevano presente all'Agencia di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'opzione di proroga del regime di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019, ai sensi del quale coloro che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri UE, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime degli impatriati possono optare per l'estensione del regime speciale per i lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi di imposta previo versamento di un importo pari al 10 ovvero al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. Sul punto il provvedimento dell'Agencia delle Entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353, dispone, in particolare, al Punto 1 ("Modalità di esercizio dell'opzione ai fini della proroga del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia") che l'opzione dev'essere esercitata mediante il versamento degli importi dovuti in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione. Ebbene, in entrambi i casi gli Istanti non avevano provveduto all'esercizio dell'opzione per la proroga e al versamento degli importi dovuti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del quinquennio e hanno perciò domandato all'Agencia di poter accedere all'opzione per l'estensione temporale del beneficio effettuando il versamento tardivo dell'imposta sostitutiva. Secondo la tesi degli Istanti, è infatti possibile esercitare l'opzione per la proroga del regime anche nel caso in cui il termine indicato dal Provvedimento prot. N. 60353 sia scaduto non trattandosi di un termine perentorio, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del decreto legislativo 471/97. L'Agencia delle Entrate non ha ritenuto di condividere la tesi degli Istanti, ciò in quanto considerato che, ai sensi del citato comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto Crescita, l'estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale disciplinato dall'articolo 16 del decreto Internazionalizzazione è subordinato all'esercizio dell'opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine indicato al punto 1.4 del Provvedimento del Direttore dell'Agencia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria il mancato adempimento preclude l'applicazione del beneficio in commento, non essendo ammesso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.

## 13 LUGLIO 2022

### **Agencia Entrate – Risposta n.375 - Superbonus- Interventi antisismici effettuati sul portico costruito in aderenza all'edificio principale -limiti di spesa per interventi antisismici effettuati sulle pertinenze dell'abitazione al primo piano dell'edificio poste nell'edificio separato- art. 119 del DL n. 34 del 2020**

Con la risposta a interpello n. 375 del 13 luglio 2022, l'Agencia delle Entrate ha fornito chiarimenti all'istanza presentata dal proprietario di un'abitazione che intende ristrutturare l'immobile, incluso il portico adiacente alla casa, beneficiando del Superbonus per gli interventi antisismici. L'Agencia delle Entrate parte richiamando il comma 9 dell'art. 119 Decreto Rilancio che dal 1 gennaio 2021 estende l'applicazione del Superbonus anche alle spese sostenute per gli interventi agevolabili realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio, in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o in comproprietà, purché appartengano a



persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa arte o professione. Secondo l'Agenzia delle Entrate, in mancanza di specifiche indicazioni nella norma richiamata, ai fini del computo delle unità immobiliari le pertinenze non vanno considerate autonomamente anche se distintamente accatastate. Per cui può fruire del Superbonus anche l'unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze che sostiene spese per la riqualificazione energetica o antisismica sulle parti comuni del predetto edificio. Le pertinenze rilevano invece ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni, qualora tale limite sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di tale intervento. L'Agenzia delle Entrate precisa dunque che agli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche si applicano i chiarimenti di prassi forniti per gli edifici in condominio. Per prima cosa spetta al professionista abilitato attestare se l'intervento di demolizione e ricostruzione del portico unitamente ad altre parti dell'edificio rientri tra gli interventi antisismici effettuati sull'unità strutturale, ammessi al Superbonus. Infatti, ai fini dell'applicazione del Sisma Bonus, più che all'unità funzionalmente indipendente bisogna fare riferimento all'unità strutturale secondo le norme tecniche per le costruzioni (NCT 2018). Per la determinazione dei limiti di spesa invece, l'Agenzia delle Entrate richiama la circolare 24/E ("gli interventi antisismici sulle parti comuni di edifici sono soggetti al limite di spesa pari a 96 mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio"); e la circolare 30/E ("il calcolo del limite di spesa va effettuata tenendo conto anche delle pertinenze mentre non devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi. E possibile fruire del Superbonus anche se l'intervento riguarda solo le pertinenze di un'unità abitativa, ed il limite di spesa è in questo caso da riferirsi complessivamente agli interventi effettuati sull'abitazione"). Alla luce di quanto esposto, l'Agenzia delle Entrate invita l'istante a calcolare il Superbonus considerando due distinti limiti di spesa:

- per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio costituito dalle due unità abitative e dal portico accatastato unitariamente ad una di esse, il limite sarebbe pari a 192 mila Euro (96 mila per le due unità immobiliari);
- per l'intervento sull'edificio separato composto dalle due pertinenze di una delle unità abitative dell'altro edificio, la detrazione potrà essere richiesta su un autonomo limite di spesa pari a 96 mila Euro, comprese le spese per il recupero del patrimonio edilizio sostenute per l'unità immobiliare di cui sono pertinenze.

## 13 LUGLIO 2022

**Agenzia Entrate – Risposta n. 376 - Superbonus - unità immobiliare funzionalmente indipendente locata a persona fisica e ubicata in un immobile strumentale di proprietà di una s.r.l. - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)**

Con risposta a interpello n.376 del 13 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli interventi effettuati su una unità immobiliare funzionalmente indipendente detenuta in forza di un contratto di locazione da una persona fisica e ubicata in un immobile strumentale di proprietà di una Srl, possono fruire del Superbonus a condizione che sia stato ottenuto il consenso del proprietario alla realizzazione dei lavori e nei limiti delle spese dallo stesso sostenute. Inoltre, ai fini del requisito della indipendenza funzionale, l'unità immobiliare deve essere dotata di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva.

## 15 LUGLIO 2022

### **Agenzia Entrate – Risposta n. 380 - Superbonus - unità immobiliare funzionalmente indipendente locata al socio persona fisica della società proprietaria dell'immobile - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)**

Con la Risposta a interpello n. 380 del 15 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i lavori agevolabili, effettuati dal socio locatario su un'unità immobiliare di proprietà della società commerciale, non rientrano nell'ambito applicativo del Superbonus. Non conta che l'abitazione sia indipendente e che il contratto d'affitto sia regolarmente registrato e neanche che l'immobile sia di una Srl: decisivo è il fatto che il detentore ne sia socio.

## 18 LUGLIO 2022

### **Agenzia Entrate – Risposta n. 383 Regime lavoratori "impatriati" - Opzione per la proroga - Articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34**

Con la risposta n.383 del 18 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha formalizzato un'impostazione particolarmente penalizzante in merito all'esercizio dell'opzione per l'estensione per un ulteriore quinquennio, del regime dei c.d. vecchi impatriati, rientrati, in Italia fino al 30 aprile 2029 ( art.5 comma 2-bis del DL 34/2019). Il caso concreto riguarda un soggetto che volendo beneficiare della proroga, ha versato nel rispetto del termine transitorio del 30 agosto 2021 , previsto per i soggetti che hanno concluso il primo periodo di fruizione dell'agevolazione il 31 dicembre 2020, un importo carente dell'onere di ingresso. Alla luce del quadro normativo e di prassi delineato, l'Agenzia ritiene che in caso di omesso o parziale versamento di quanto dovuto il diritto all'opzione si perde essendo precluso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso. L'istante quindi potrà solo recuperare quanto versato con apposita domanda da inviare entro due anni dal pagamento delle somme o se posteriore dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

## 20 LUGLIO 2022

### **Agenzia Entrate – Risposta n.384 - Superbonus- sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, riferito al preliminare registrato del 24 maggio 2021, entro il termine del 30 novembre 2022 e versamento di un secondo acconto sul prezzo della compravendita entro il 30 giugno 2022- art. 119 del DL n.34 del 2020.**

Con risposta a interpello n.384 del 20 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate risponde sull'applicazione del *Superbonus* alla compravendita di un immobile residenziale per il quale l'acquirente può beneficiare del *sisma bonus* acquisti (articolo 16, comma 1-*septies*, del Dl n. 63/2013). In particolare, il dubbio nasce dai limiti temporali previsti dalla *maxi* detrazione rispetto all'evolversi della vicenda. L'istante, il 24 maggio 2021, al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita, ha versato la caparra, mentre il pagamento del saldo era previsto per il 30 giugno 2022, in concomitanza con la stipula del rogito, anche con parziale "sconto in fattura".

Successivamente, l'impresa venditrice ha però comunicato al contribuente che a causa dei rallentamenti nell'esecuzione dei lavori dovuti all'emergenza pandemica, il termine ultimo di consegna dell'immobile slittava dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022. L'istante chiede se, nonostante il rinvio della consegna dell'immobile da parte della ditta, possa beneficiare del *Superbonus*. Chiede inoltre se nel caso in cui entro il 30 giugno 2022, in base al contratto preliminare, versi un secondo acconto sul prezzo della compravendita possa usufruire del *sisma bonus* acquisti nella misura del 110% e optare per lo sconto in fattura. A differenza di quanto affermato dal contribuente lo slittamento del rogito a novembre 2022 preclude l'applicazione della detrazione maggiorata perché la data sconfinava i termini applicativi della misura agevolativa. L'Agenzia delle entrate evidenzia, infatti, che, da quanto emerge dalla normativa e dalla prassi che disciplinano la materia, affinché gli acquirenti degli immobili residenziali agevolati possano usufruire della *super* sconto d'imposta, è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma e che, quindi, l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022 (circolare n. 30/2020). Le proroghe concesse dalla legge di bilancio 2022 per alcuni casi specifici di applicazione del *Superbonus* lascia fuori, infatti, il *sisma bonus* acquisti che, pertanto, attualmente spetta per le compravendite concluse entro il 30 giugno 2022. Di conseguenza, la sottoscrizione del contratto definitivo di acquisto dopo tale data fa perdere la l'opportunità di applicare la detrazione maggiorata. Il contribuente potrà invece applicare il *sisma bonus* acquisti secondo le aliquote previste, ossia 75% o 85% in base alla riduzione del rischio sismico ottenuto grazie agli interventi effettuati, corrispondenti, rispettivamente, al passaggio a una o a due classi di rischio inferiore, visto che tale l'agevolazione è vigente fino al 31 dicembre 2024, e il contribuente potrà anche esercitare l'opzione per il sconto in fattura.

## 20 LUGLIO 2022

### **Agenzia Entrate – Risposta a interpello n.385 - "Bonus-facciate" - opzione per lo sconto in fattura - articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.**

Con risposta a interpello n. 385 del 20 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fattura con *bonus* facciate, emessa erroneamente senza l'indicazione dello sconto in fattura, non può essere integrata con una nota di variazione. Il documento fiscale è infatti valido perché contiene imponibile e Iva esatti. Il cliente, pertanto, dovrà rinunciare allo sconto in fattura, ma potrà recuperare il 10% delle spese sostenute nel 2021, corrispondente al bonifico "parlante" effettuato il 31 dicembre 2021 pari al 10% della fattura emessa in modo erroneo dall'istante il 27 dicembre 2021, tramite utilizzo diretto della detrazione dall'imposta lorda nella misura del 90% nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021. "In altre parole" spiega l'Agenzia "il contribuente non può più beneficiare dello sconto in fattura e quel 10 per cento versato nel 2021 potrà essere detratto direttamente dal committente in misura pari al 90% nella sua dichiarazione dei redditi". In alternativa il cliente può cedere il *bonus* visto che non ha comunicato all'Agenzia delle entrate l'opzione per lo sconto in fattura. Il residuo 90% del corrispettivo indicato nella fattura, se pagato entro il 2022, potrà essere portato in detrazione direttamente dal committente, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022 nella misura del 60% (articolo 1, comma 219, legge n. 160/2019) oppure ceduto a terzi, compresi gli intermediari finanziari, nella misura corrispondente alla detrazione spettante, previa opzione per la cessione del credito.



**25 LUGLIO 2022**

**Agenzia Entrate – Circolare n.28/E - Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2021 - Parte seconda**

Con la Circolare n.28/E del 25 luglio 2022, siglata dal direttore Ruffini, l'Agenzia delle Entrate completa e rappresenta il seguito della circolare 24/E del 7 luglio 2022 con cui era stata fornita la prima parte delle linee guida sui corretti adempimenti dichiarativi concernenti le ritenute, oneri detraibili e deducibili e crediti d'imposta. La raccolta, frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico cui hanno partecipato l'Agenzia e la consulta nazionale dei Caf, offre un quadro omogeneo sulle principali disposizioni di legge, sui chiarimenti forniti da risoluzioni e circolari e sulle indicazioni pratiche per accedere alle agevolazioni fiscali, alla luce delle rilevanti novità normative intervenute nell'anno d'imposta 2021, tenendo conto anche delle risposte ai quesiti dei contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai Caf e dai professionisti abilitati sui temi affrontati in sede di assistenza. La circolare contiene, inoltre, l'elenco della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che il contribuente deve esibire e che i Caf o i professionisti abilitati devono verificare, per l'apposizione del visto di conformità. In linea con quanto illustrato, in sede di controllo documentale, potranno essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. L'Agenzia potrà in ogni caso controllare il contribuente in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, e sulle dichiarazioni sostitutive presentate dallo stesso (articoli 46 e 47 Dpr n. 445/2000). A tal fine la circolare di oggi allega un elenco esemplificativo delle dichiarazioni valide ad attestare le condizioni soggettive che fanno accedere agli oneri deducibili, detraibili o ai crediti d'imposta.